

Corto circuito sulla tassazione indiretta tra il Fisco e la giurisprudenza di merito

Trust, l'imposta della discordia

Chi paga in misura fissa va incontro a un contenzioso

Pagina a cura
di VALERIO STROPPA

Corto circuito sulla tassazione indiretta dei trust. L'amministrazione finanziaria continua nella maggior parte dei casi a richiedere al disponente l'imposta di donazione (o successione) sui beni conferiti. Ma la giurisprudenza di merito prevalente dà torto all'Agenzia delle entrate, affermando che il prelievo proporzionale scatta solo al momento dell'effettivo arricchimento patrimoniale del beneficiario, ossia alla scadenza del trust: secondo le commissioni tributarie, le imposte indirette (successione/donazione e ipotecaria e catastale per gli immobili) si applicano in misura fissa. In attesa che si pronunci la Cassazione, chi istituisce un trust si trova quindi davanti a un bivio. O pagare tutto e subito, nonostante la giurisprudenza dica il contrario, o pagare i 200 euro fissi, con la consapevolezza che presto o tardi arriverà un avviso da accertamento da impugnare in contenzioso, probabilmente vincente ma comunque impegnativo e costoso.

«Il problema a monte è che la normativa sulle imposte di donazione e ipotecaria, essendo piuttosto datata, non è idonea a rispondere al meccanismo temporale di un istituto complesso quale il trust», commenta **Paolo Gaeta**, segretario dell'Anti Campania, «a fronte di queste lacune legislative è normale che si creino divergenze. Tuttavia in un senso o nell'altro dovrebbe esserci uniformità di comportamenti, mentre a oggi gli orientamenti dell'amministrazione finanziaria sono a macchia di leopardo. A Roma per esempio l'atto viene tassato in misura fissa mentre a Napoli no. Uno shopping fiscale su fattispecie identiche che non giova alla certezza del diritto».

Le ragioni in campo sono due. La prima è un'esigenza di cassa dell'erario, finalizzata a evitare che i beni (soprattutto immobili) finiscano in un «freezer fiscale» per un periodo che può arrivare fino a 90 anni. Una tesi che però, secondo le sentenze, non è supportata da una solida base giuridica, in quanto il prelievo proporzionale sarebbe dovuto solo al trasferimento finale dei beni dal trustee ai beneficiari (con un probabile rinvio comunque dell'effettiva tassazione molto avanti negli anni). «Una soluzione di «compromesso» ci sarebbe», osserva **Carmine Carlo**, presidente di Mpo Trustee, «e potrebbe essere quella di tassare con imposte fisse il trasferimento dal disponente al trustee; applicare l'imposta di successione come acconto sui beni in trust al momento dell'eventuale decesso del disponente, qualora questo avvenisse prima della devoluzione dei

Imposte indirette e trust		
Cosa	Come	Quanto
Atto istitutivo del trust	Imposta di registro in misura fissa (art.11, parte prima, tariffa dpr n. 131/1986)	200 euro
Atti dispositivi (successioni e donazioni)	Secondo l'amministrazione finanziaria, si applica l'imposta sulle donazioni e successioni al momento del conferimento del patrimonio nel trust*	Aliquota e franchigia variabile in base al rapporto di parentela/affinità tra disponente e beneficiario, secondo le ordinarie regole (4%, 6%, 8%). Nei trust di scopo senza beneficiario individuato e nei trust discrezionali (con beneficiario identificato solo in seguito) si applica l'8%
	Secondo la giurisprudenza prevalente, l'imposta sulle successioni e donazioni si applica solo alla cessazione del trust, ossia al momento dell'effettivo arricchimento patrimoniale del beneficiario. Al momento dell'atto si applica l'imposta in misura fissa	200 euro
Atti dispositivi (ipocatastali)	Laddove nel trust siano conferiti immobili, secondo l'Agenzia delle entrate si applica anche l'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale	2% per l'imposta ipotecaria, 1% per l'imposta catastale
	Secondo la giurisprudenza prevalente l'atto è soggetto alle imposte ipocatastali in misura fissa	200 euro per ciascuna imposta
Atti effettuati dal trustee per la gestione del trust	Si applicano le regole tributarie previste per le singole tipologie di atti e di redditi relativi	—
Trasferimento dei beni dal trust ai beneficiari	Secondo l'interpretazione dell'amministrazione finanziaria non c'è alcuna tassazione, in quanto già avvenuta in origine	Nessuna tassazione (anche in caso di un eventuale incremento del patrimonio del trust)
	Secondo la giurisprudenza prevalente, si applica l'imposta di successione e donazione in base alle regole ordinarie, così come per registro e ipocatastali	4%, 6% o 8% per le successioni/donazioni, più in caso di immobili 2% ipotecarie e 1% catastali

* In base alla risoluzione n. 110/E del 2009, qualora il trust sia utilizzato nel passaggio generazionale di aziende o partecipazioni qualificate l'imposta si applica in misura fissa

Per i giudici tributari l'atto è neutro

L'ultima, in ordine di tempo, è stata la Ctp di Milano. Con le sentenze n. 1208/17/14 e n.1002/25/14 i giudici tributari hanno dato ragione ai contribuenti relativamente al pagamento delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale in misura fissa. «L'atto costitutivo di trust e il conseguente trasferimento dei beni, è un atto neutro, mancando qualsiasi genere di corrispettivo, tanto per i beneficiari quanto per il trustee» è il leitmotiv

delle pronunce, le quali mettono in risalto che l'arricchimento patrimoniale del beneficiario si avrà soltanto «quando si realizzerà effettivamente il trasferimento a favore dei beneficiari finali». Una tesi che nel tempo è stata avallata da numerosi giudici di merito (Ct Lombardia n. 73/15/12, Ctp Treviso n. 14/1/11, Ctp Firenze n. 82/2/12, Ctr Veneto n. 10/29/12, Ctr Firenze n. 77/24/11 e Ctr Lazio-Latina n. 709/39/11). A opinione dell'Agenzia

delle entrate, che sul punto ha fornito chiarimenti con le circolari n. 48/E del 2007 e n. 3/E del 2008, l'atto dispositivo con cui il settlor segrega i beni nel trust è riconducibile nei vincoli di destinazione e, pertanto, soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni (per aliquote e franchigie si deve far riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e i beneficiari al momento della costituzione del vincolo).

beni ai beneficiari (ipotizzando magari un tax credit che potrà essere utilizzato al momento del passaggio definitivo). Infine, qualora la devoluzione dei beni ai beneficiari avvenga prima del decesso del disponente ci sarà la tassazione come imposta di donazione».

C'è anche però chi ritiene che allinearsi all'orientamento dell'Agenzia sia in taluni casi più conveniente. «Nei trust di famiglia, che sono la fattispecie più frequente, pagare subito l'imposta di successione e

donazione significa conoscere il valore dei beni e liquidare il tributo senza incertezza», rileva **Maurizio Lupoi**, presidente dell'associazione Il trust in Italia, «rimandare l'imposizione tra qualche decennio, invece, vuol dire quasi sicuramente pagare di più. Se il trustee opera degli investimenti corretti è fisiologico che i beni aumentino di valore. E comunque nell'arco di 15 o 20 anni l'imposta di successione e donazione potrebbe essere stata modificata, magari allineandosi alle percentuali di altri paesi Ue

dove le aliquote sono fino a dieci volte maggiori, così come le franchigie attualmente in vigore».

In ogni caso, fin quando le indicazioni operative fornite dalle Entrate con la circolare n. 3/E del 2008 resteranno valide, la questione continuerà a porsi. «In un'ottica di pianificazione successoria è spiacevole dovere mettere in conto un probabile contenzioso pur avendo valide ragioni per applicare le imposte indirette in misura fissa», commenta **Roberto Lenzi**, avvocato specializzato in diritto

finanziario e consulenza patrimoniale, «il dovere di correttezza impone al professionista di prospettare al cliente questo rischio. In alternativa bisogna valutare se è possibile risolvere il problema del passaggio generazionale con altri strumenti quali fondi patrimoniali o polizze». Meno controversa, invece, la posizione dei trust di garanzia, per i quali l'animo donandi (presupposto delle imposte richieste) più raramente viene riscontrato dal fisco.